

Contributo integrativo



ORIGINALE

3965/2012
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni da
circolazione
stradale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3867/2010

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

Cron. 3965
Rep. C.I.
Ud. 25/01/2012
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3867-2010 proposto da:

AUTOCARROZZERIA L [] S.N.C.

[] in persona del suo legale rappresentante
pro tempore Sig. T [] A [], considerata
domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
RIMMAUDO GIOVANNI giusta delega in atti;

2012
135

- ricorrente -

contro

S [] ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo legale
rappresentante, procuratore speciale, Avv. R []

B , elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato
ALESSI GAETANO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

C R ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 745/2009 del TRIBUNALE di
MASSA, depositata il 18/11/2009, R.G.N. 1530/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/01/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;

udito l'Avvocato GAETANO ALESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

RD

Svolgimento del processo

In data 12 maggio 2005 la Autocarrozzeria [L] [] s.n.c. diveniva cessionaria del credito per il danno subito in un incidente stradale da [L] [P], proprietaria di un'autovettura Fiat 600 rimasta danneggiata in tale incidente causato da [R] [C].

Con atto di citazione del 21 novembre 2005 la Autocarrozzeria [L] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Massa, la stessa [C] e la [S] Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di € 1.604,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla [P].

Si costituiva la compagnia Assicuratrice resistendo alla domanda attrice ed eccependo pregiudizialmente il suo difetto di legittimazione passiva.

Rimaneva contumace l'altra convenuta.

Interveniva volontariamente la conducente del veicolo di proprietà della [P] formulando a sua volta domanda di risarcimento dei danni in relazione al sinistro per cui è causa.

Il giudice di Pace di Massa rigettava la domanda proposta dall'attrice in quanto priva di legittimazione attiva e di interesse ad agire.

Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi al Tribunale di Massa l'attrice soccombente sulla questione pregiudiziale di rito, insistendo per l'accoglimento della domanda svolta in primo grado.

Si costituiva la Assicurazioni resistendo al gravame e proponendo impugnazione incidentale sulle spese.

Il Tribunale di Massa respingeva il gravame principale e quello incidentale e confermava l'impugnata sentenza.

Propone ricorso per cassazione l'Autocarrozzeria
 s.n.c. con due motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso la Assicurazioni s.p.a.

Motivi della decisione

Con il due motivi del ricorso che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati la Autocarrozzeria rispettivamente denuncia: 1) « Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc in relazione art. 360 n 3 cpc. » 2) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 1263 C.C., e art. 18 L. 990/69 e successive modifiche in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. »

Secondo parte ricorrente sussiste l'interesse ad agire del cessionario, avvalorato dal fatto che la cessione del credito non soltanto è stata notificata alla Assicurazioni contestualmente alla lettera di messa in

mora, ma anche dalla circostanza che la stessa compagnia ne ha preso atto, inviando assegno parziale intestato alla ricorrente, quindi individuando sin dal principio in capo alla stessa il diritto di agire in giudizio.

Il ricorrente critica inoltre l'impugnata sentenza nel punto in cui sostiene che l'interpretazione della nozione di danneggiato di cui all'art. 18 della l. 990/1969 (ora trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 209/05) è stata sempre restrittiva.

I motivi devono essere accolti.

Il danneggiato da un sinistro stradale può infatti cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento dei danni (Cass., 13 maggio 2009, n. 11095).

Il credito risarcitorio da sinistro stradale è, in altri termini, cedibile ed il cessionario ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della libera cedibilità dei crediti e del fatto che, nel momento in cui

viene sottoscritta la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso di causalità con il sinistro assumendosi l'onere di effettuare le riparazioni del mezzo danneggiato e di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dalla di lui compagnia di assicurazione.

L'interpretazione restrittiva del suddetto art. 18 si giustifica invece soltanto per i crediti personali.

In conclusione i motivi devono essere accolti con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Massa in diversa persona, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Massa in diversa persona.

Roma, 25 gennaio 2012

Il consigliere estensore

Piero D'Amico

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo ATTISTA

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi: 13 MAR 2012

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo ATTISTA

[Handwritten signature]